



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Chioggia**

ORDINANZA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Chioggia:

VISTA l'attuale configurazione dell'area portuale prospiciente il varco doganale dello scalo "Isola Saloni", determinatasi a seguito dello spostamento dello stesso varco di circa cinquanta metri in direzione nord rispetto alla posizione originaria;

CONSIDERATO che il tratto di carreggiata, escluso dal sedime doganale con la predetta modifica, è comunque parte integrante dell'area portuale e costituisce ordinaria via di ingresso / uscita per tutti gli aventi diritto a raggiungere le banchine e i piazzali portuali dello scalo in questione;

ACCERTATA l'assenza di parametri di sicurezza che consentano la sosta di qualsiasi veicolo ai lati della carreggiata, normalmente interessata dal transito di mezzi pesanti / trasporto eccezionale;

VISTA la nota prot. n. 10399 in data 30.04.2020 di questa Capitaneria di porto che segnala alla locale Autorità di Sistema Portuale le citate criticità, rilevando la necessità di procedere, d'intesa con il predetto Ente, ad una riorganizzazione del traffico veicolare e pedonale degli scali portuali;

VISTA l'ordinanza n.113/1997 in data 17/07/1997 e ss.ii. di questa Capitaneria di porto che disciplina la viabilità nell'area portuale Isola dei Saloni di Chioggia;

VISTO l'art.6 comma 7 del D.lgvo 30/04/1992 n°285 (Codice della Strada);

VISTA la Legge N° 84 del 28.01.1994 "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss.mm.ii.;

VISTI gli artt. 17, 28, 30, 34 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n.327 nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;

RITENUTO necessario garantire la sicurezza veicolare e pedonale nella porzione di area portuale oggetto del presente provvedimento, regolando la circolazione a seguito delle soprarichiamate modifiche e nelle more della ridefinizione dell'intera viabilità portuale di concerto con la locale Autorità di Sistema Portuale;

ORDINA

Articolo 1

È istituito il divieto di sosta, con rimozione forzata del mezzo, su ambo i lati del tratto di carreggiata, parte integrante della sede viaria portuale, esclusa dal sedime doganale a seguito dello spostamento del varco di accesso come in premessa richiamato.

E' fatto obbligo ai pedoni, in ingresso/uscita dal varco doganale, mantenersi sul lato ovest della sede stradale oltre i limiti di carreggiata, prestando la massima attenzione ai mezzi in ingresso, uscita dallo scalo portuale o in manovra in prossimità dello stesso.

Non soggiacciono ai suddetti divieti i mezzi delle forze di Polizia, di pronto soccorso e di pronto intervento nell'espletamento delle proprie funzioni istituzionali.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza saranno sanzionati, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi fattispecie illecite, ai sensi del Codice della Strada e del relativo regolamento di attuazione, ove applicabile ovvero, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 del Codice della Navigazione.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili per eventuali danni derivanti a persone e/o cose in conseguenza dell'occorsa trasgressione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante inclusione nella sezione "Ordinanze e Avvisi" del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/chioggia .

Chioggia, _____

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Michele MESSINA